



SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA'  
SERVIZIO INFANZIA E SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E DELL'ACCREDITAMENTO E PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO DEI SERVIZI EDUCATIVI E RICREATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (0-3 ANNI) .

*Approvato con Delibera del Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 7 del . 28/02/2023*

## **INDICE**

### **PARTE PRIMA**

#### **AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI, SEGNALAZIONE CERTIFICATA D'INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) DEI SERVIZI RICREATIVI E ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO**

Art. 1) Servizi educativi per la prima infanzia.....	Pag. 3
Art. 2) Concessione autorizzazione al funzionamento.....	Pag. 3
Art. 3) Autorizzazione al funzionamento.....	Pag. 3
Art. 4) Servizi sperimentali.....	Pag. 4
Art. 5) Servizi ricreativi.....	Pag. 4
Art. 6) Iniziative di conciliazione.....	Pag. 4
Art. 7) Obblighi regolamentari.....	Pag. 4
Art. 8) Commissione Tecnica Distrettuale.....	Pag. 5
Art. 9) Attività di vigilanza e controllo.....	Pag. 6
Art. 10) Svolgimento dell'attività di vigilanza.....	Pag. 7
Art. 11) Sanzioni per mancanza di autorizzazione al funzionamento.....	Pag. 7
Art. 12) Sanzioni per mancata segnalazione di inizio attività.....	Pag. 7
Art. 13) Termini per introduzione o ripristino dei requisiti obbligatori.....	Pag. 8
Art. 14) Sanzioni per la mancanza o la perdita dei requisiti obbligatori dei servizi educativi per la prima infanzia.....	Pag. 8
Art. 15) Sanzioni per la mancanza o la perdita dei requisiti obbligatori dei servizi ricreativi.....	Pag. 9
Art. 16) Pagamento delle sanzioni.....	Pag. 10

### **PARTE SECONDA**

#### **ACCREDITAMENTO E SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI EDUCATIVI (0-3 ANNI)**

Art. 17) Accreditamento.....	Pag. 11
Art. 18) Domanda di Accreditamento.....	Pag. 11
Art. 19) Concessione dell'Accreditamento.....	Pag. 11
Art. 20) Procedura per l'Accreditamento.....	Pag. 11
Art. 21) Funzioni dell'Unione.....	Pag. 12
Art. 22) Funzioni del Coordinamento Pedagogico Territoriale.....	Pag. 12
Art. 23) Funzioni della Commissione Tecnica Distrettuale.....	Pag. 13
Art. 24) Obblighi regolamentari.....	Pag. 13
Art. 25) Attività di vigilanza e controllo.....	Pag. 14
Art. 26) Sanzioni per mancanza o perdita dei requisiti per l'Accreditamento.....	Pag. 14
Art. 27) Norme di prima attuazione e transitorie.....	Pag. 15
Art. 28) Abrogazione.....	Pag. 15
Art. 29) Rinvio.....	Pag. 15

## **PARTE PRIMA**

### **AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI, SEGNALAZIONE CERTIFICATA D'INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) DEI SERVIZI RICREATIVI E ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO**

#### **Articolo 1**

##### **Servizi educativi per la prima infanzia**

1. I servizi educativi per la prima infanzia destinati ai bambini da 0 a 3 anni (*di seguito servizi educativi*) sono stabiliti dalla Legge regionale 25 novembre 2016, n. 19 (*di seguito L.R. 19/2016*), e sono i seguenti:
  - Nidi d'infanzia (comprensivi di micronidi, sezioni aggregate ai servizi educativi o scolastici, sezioni primavera per bambini da 24 a 36 mesi, nidi aziendali);
  - Servizi educativi integrativi al nido, anche istituiti presso luoghi di lavoro:
    - a. Spazio bambini
    - b. Centro per bambini e famiglie
    - c. Servizi domiciliari (organizzati in spazi connotati da requisiti strutturali tali da renderli erogabili in ambienti domestici, purché idonei alle specifiche esigenze dell'utenza della fascia da zero a tre anni);
    - d. Servizi sperimentali.

#### **Articolo 2**

##### **Concessione autorizzazione al funzionamento**

1. L'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi è concessa dall'Unione della Romagna Faentina (*di seguito Unione*) in attuazione della L.R. 19/2016 e delle direttive deliberate in materia dalla Giunta regionale.
2. Il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento è subordinato al parere favorevole della Commissione Tecnica Distrettuale, ed avviene attraverso specifico atto del/della Dirigente del Settore competente per i servizi educativi ed integrativi.
3. L'autorizzazione al funzionamento viene rilasciata ai servizi educativi privati.

#### **Articolo 3**

##### **Autorizzazione al funzionamento**

1. Per i servizi educativi di cui al precedente art. 1, e precisamente:
  - a. Nidi d'infanzia (comprensivi di micronidi, sezioni aggregate ai servizi educativi e scolastici, sezioni primavera, nidi aziendali);
  - b. Servizi integrativi al nido (Spazio bambini, Centro per bambini e famiglie, Servizi domiciliari, Servizi sperimentali);la domanda di autorizzazione al funzionamento e la documentazione prevista devono essere trasmesse all'Unione attraverso istanza digitale utilizzando lo specifico portale telematico regionale, contestualmente alla presentazione, presso l'Ufficio Infanzia, di copia cartacea esatta di tutta la documentazione inviata digitalmente.
2. L'autorizzazione al funzionamento viene rilasciata entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. Tale termine può essere sospeso una sola volta per il tempo strettamente necessario ad acquisire la documentazione o i chiarimenti eventualmente richiesti.
3. L'autorizzazione al funzionamento ha una durata di sette anni e può essere rinnovata, previa richiesta del gestore, presentando domanda all'Unione tramite pec, almeno 90 giorni prima della scadenza.
4. Possono essere richieste e rilasciate specifiche variazioni alle autorizzazioni al funzionamento vigenti purché relative a condizioni non sostanziali, quali l'orario di apertura.

## **Articolo 4**

### **Servizi sperimentali**

1. I servizi sperimentali di cui al precedente art. 1, lettera d), sono caratterizzati dalla necessità di far fronte a esigenze di innovazione, a particolari situazioni sociali e territoriali nonché a bisogni peculiari delle famiglie anche a seguito di emergenze o calamità naturali.
2. I gestori che intendono avviare una sperimentazione devono presentare la domanda e la documentazione prevista all'Unione attraverso istanza digitale utilizzando lo specifico portale telematico regionale.
3. La pratica, unitamente al parere di merito espresso per l'Unione dalla CTD, viene trasmessa al Nucleo regionale di valutazione sui servizi sperimentali.
4. Recepto l'esito della valutazione regionale, il/la Dirigente del Settore competente procede con il rilascio o con il diniego dell'autorizzazione secondo le procedure previste.

## **Articolo 5**

### **Servizi ricreativi**

1. I servizi ricreativi rivolti a bambini di età inferiore a tre anni, di cui all'art. 9 della L.R.19/2016, non sono soggetti all'autorizzazione al funzionamento.
2. I gestori, contestualmente all'apertura del servizio, devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività e la documentazione prevista attraverso istanza digitale utilizzando lo specifico portale telematico regionale.

## **Articolo 6**

### **Iniziative di conciliazione**

1. Le iniziative di conciliazione, ovvero le iniziative autonome delle famiglie di cui all'art. 9, comma 5 della L.R. 19/2016, non sono soggette ad alcun tipo di autorizzazione.
2. Le iniziative di conciliazione, per la loro natura privata e la scelta di tipo domestico, sono destinate a bambini in età 3-36 mesi e sono rivolte ad un numero massimo di 3 bambini accolti presso l'abitazione di uno di essi, la cui scelta è totalmente demandata alla famiglia, libera di avvalersi di persona di fiducia.
3. Le iniziative di conciliazione possono essere collegate, su richiesta, alla rete dei servizi 0-6 anni anche con il coinvolgimento del coordinamento pedagogico. Le iniziative autonomamente attivate che richiedono il suddetto collegamento devono comunicare all'Unione – Servizio Infanzia e Servizi educativi integrativi i contatti di riferimento del gruppo di famiglie.

## **Articolo 7**

### **Obblighi regolamentari**

1. I gestori dei servizi educativi sono tenuti all'attuazione dei seguenti adempimenti:
  - a. esporre al pubblico l'autorizzazione al funzionamento in forma accessibile ed evidente;
  - b. adottare, aggiornare quotidianamente e conservare presso la sede operativa del servizio il registro giornaliero delle presenze dei bambini iscritti nella versione predisposta dall'Unione – Servizio Infanzia e Servizi educativi integrativi;
  - c. provvedere alla formazione permanente in servizio del personale educativo, anche facendolo partecipare alle iniziative di formazione loro destinate e organizzate annualmente dall'Unione;
  - d. predisporre una specifica procedura per l'evacuazione dei piccoli utenti che tenga conto delle limitazioni legate all'età e che preveda prove pratiche di evacuazione dei bimbi in un contesto di gioco;
  - e. conservare presso la struttura copia della seguente documentazione:
    - progetto pedagogico, redatto in linea con l'indice regionale;
    - piano finalizzato alla prevenzione valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato;
    - titoli di studio del personale educativo rispondenti ai criteri definiti dalla L.R. 2019/2016 e successive delibere regionali;
    - contratti di lavoro del personale educativo nonché del personale addetto ai servizi generali;

- attestati relativi alla frequenza dei corsi di prevenzione incendi e di primo soccorso da parte del personale;
  - attestazioni relative alle coperture assicurative di utenti e personale;
  - documenti di valutazione dei rischi;
  - piano di evacuazione con l'individuazione delle vie di fuga e di sicurezza;
  - conformità degli impianti elettrici, termici e a gas nonché di riscaldamento corredata dagli allegati obbligatori.
2. I gestori dei servizi ricreativi rivolti a bambini di età inferiore a tre anni sono tenuti all'attuazione dei seguenti adempimenti:
- a) adottare, aggiornare quotidianamente e conservare presso la sede operativa del servizio il registro giornaliero delle presenze dei bambini iscritti, nella versione predisposta dall'Unione – Servizio Infanzia e Servizi educativi integrativi;
  - b) conservare presso la struttura copia della seguente documentazione:
    - o contratti di lavoro del personale;
    - o attestati relativi alla frequenza dei corsi di prevenzione incendi e di primo soccorso da parte del personale;
    - o attestazioni relative alle coperture assicurative di utenti e personale;
    - o documento di valutazione dei rischi;
    - o piano di evacuazione con l'individuazione delle vie di fuga e di sicurezza;
    - o conformità degli impianti elettrici, termici e a gas nonché di riscaldamento corredata dagli allegati obbligatori.

## **Articolo 8**

### **Commissione Tecnica Distrettuale**

1. La Commissione Tecnica Distrettuale, che opera per l'ambito distrettuale socio-sanitario dell'Unione, è nominata con determinazione del/della Dirigente del Settore competente dell'Unione previa delibera del Comitato di Distretto che a maggioranza designa i componenti, ai sensi cui all'art. 22, comma 2, della Legge regionale n. 19/2016.
2. La Commissione Tecnica Distrettuale adempie alle seguenti funzioni previste dalle normative regionali:
  - esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di autorizzazione al funzionamento dei servizi privati;
  - svolge attività di consulenza a favore dei Comuni e degli altri soggetti interessati in merito alle procedure autorizzatorie e di accreditamento dei servizi educativi.
3. La Commissione Tecnica Distrettuale adempie, altresì, alle seguenti funzioni:
  - esprime il parere preventivo sui progetti di apertura dei servizi educativi e ricreativi rivolti a bambini di età inferiore a tre anni entro 30 giorni dalla richiesta, fatte salve le sospensioni per il tempo strettamente necessario ad acquisire la documentazione o i chiarimenti eventualmente richiesti;
  - esprime il parere di merito, di cui al precedente art. 4, comma 3;
  - svolge le attività di vigilanza e controllo sui servizi educativi e sui servizi ricreativi rivolti a bambini di età inferiore a tre anni e sulle loro strutture.
4. Per lo svolgimento delle funzioni, la Commissione Tecnica Distrettuale viene nominata con specifico atto del/della Dirigente del Settore competente e deve essere dotata delle seguenti professionalità:
  - amministrativa con funzioni di Presidente;
  - pedagogica, assicurando la rappresentanza paritetica del settore privato;
  - igienico-sanitaria, su designazione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna;
  - edilizia, con specifica esperienza nei servizi educativi per l'infanzia.

La valutazione del rischio stress lavoro-correlato è rimandata alla competente Azienda Sanitaria Locale della Romagna, su richiesta della Commissione Tecnica Distrettuale che provvederà ad inviare l'apposita documentazione elaborata a cura dei gestori dei servizi educativi.
5. Per assicurare il funzionamento della Commissione Tecnica Distrettuale è prevista la nomina di membri supplenti.

6. Per la validità delle riunioni è necessario che tutte le competenze professionali previste al precedente comma 4 siano rappresentate, anche attraverso i supplenti. In caso di impossibilità a partecipare per un titolare e il relativo supplente, il Presidente promuove comunque la decisione della Commissione con la presenza minima di quattro componenti qualora le professionalità presenti consentano di assumere la decisione, tenuto conto delle problematiche da esaminare.
7. Ciascun componente della Commissione resta in carica fino alla sua sostituzione. La partecipazione alla Commissione è gratuita.
8. In caso di necessità, il Presidente della Commissione potrà convocare altri tecnici e altre figure specifiche, senza diritto di voto, per fornire consulenza alla Commissione su tematiche specifiche.
9. La Commissione è convocata dal Presidente, di norma entro quindici giorni dal ricevimento della domanda e si riunisce presso gli uffici del competente Settore dell'Unione. La Commissione tecnica distrettuale viene, altresì, convocata da Presidente ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità.
10. La Commissione verifica il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente mediante l'esame della documentazione presentata e il sopralluogo presso le strutture, previo avviso al soggetto richiedente inviato al gestore tramite posta elettronica. Dell'esito del sopralluogo e/o del confronto col soggetto richiedente sarà redatto apposito verbale.
11. L'istruttoria della Commissione si conclude con un parere che può essere:
  - POSITIVO: quando la Commissione, valutata la regolarità della documentazione presentata e allegata alla domanda e a seguito del sopralluogo, ritiene siano soddisfatti pienamente i requisiti previsti dalla normativa vigente;
  - NEGATIVO: quando la Commissione, valutata la documentazione presentata e allegata alla domanda e/o a seguito del sopralluogo, ritiene non siano soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa vigente;
  - POSITIVO CONDIZIONATO: quando la Commissione, valutata la documentazione presentata e allegata alla domanda e a seguito del sopralluogo, ritiene siano rispettati solo parzialmente i requisiti previsti dalle norme vigenti.
12. L'attività di segreteria della Commissione, ivi inclusa la verbalizzazione delle attività delle riunioni, è assicurata da un dipendente del competente Servizio dell'Unione.

## **Articolo 9**

### **Attività di vigilanza e controllo**

1. Per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sui servizi educativi e sui servizi ricreativi rivolti a bambini di età inferiore a tre anni l'Unione si avvale della Commissione Tecnica Distrettuale.
2. La Commissione Tecnica Distrettuale procede attraverso verifiche e sopralluoghi tesi ad accertare:
  - il rispetto della normativa vigente in materia di servizi educativi e ricreativi per la prima infanzia;
  - la permanenza dei requisiti a base dell'autorizzazione al funzionamento;
  - il corretto funzionamento dei servizi educativi e dei servizi ricreativi rivolti a bambini di età inferiore a tre anni;
  - le condizioni di spazi, impianti, attrezzature, arredi e giochi che devono mantenere caratteristiche tali da tutelare la salute, la sicurezza e il benessere dei bambini.
3. Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 19/2016, l'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna garantisce la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi per la prima infanzia.
4. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dall' Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna e per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
5. Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 23 aprile 2004 n. 124, le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale sono svolte dal personale ispettivo in forza presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro e organi competenti.
6. Le inosservanze ascrivibili alle materie di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 del presente articolo, eventualmente riscontrate dalla Commissione Tecnica Distrettuale, saranno comunicate alle autorità competenti.

## **Articolo 10**

### **Svolgimento dell'attività di vigilanza**

1. L'attività di vigilanza e controllo sui servizi educativi per la prima infanzia viene effettuata dalla Commissione Tecnica Distrettuale, eventualmente affiancata da un rappresentante della Polizia Municipale, attraverso:
  - sopralluoghi periodici dei servizi educativi autorizzati e comunque assicurando almeno un sopralluogo nel periodo di validità dell'autorizzazione al funzionamento;
  - sopralluoghi e/o verifiche in occasione del rinnovo, del rilascio di una nuova autorizzazione a fronte del cambio di gestione o comunque ogni qualvolta si verificano variazioni strutturali e organizzative nel servizio educativo autorizzato;
  - sopralluoghi e/o verifiche a fronte di segnalazioni che facciano sorgere ragionevoli dubbi;
  - verifiche delle attestazioni rese annualmente dai gestori privati di conferma dei parametri gestionali/pedagogici stabiliti dalla normativa regionale;
  - verifiche a campione sul numero dei pasti, anche attraverso l'incrocio dei dati relativi al numero dei bambini e al numero dei pasti;
  - verifiche a campione in ordine alla somministrazione dei pasti prodotti esternamente ai bambini che abbiano compiuto nove mesi di età.
2. L'attività di vigilanza e controllo sui servizi ricreativi rivolti a bambini di età inferiore a tre anni viene effettuata dalla Commissione Tecnica Distrettuale attraverso:
  - sopralluoghi periodici dei servizi ricreativi rivolti a bambini di età inferiore a tre anni;
  - sopralluoghi e/o verifiche conseguenti alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività;
  - sopralluoghi e/o verifiche a fronte di segnalazioni che facciano sorgere ragionevoli dubbi.
3. Quando da sopralluoghi e verifiche emergono inadempienze ovvero la mancanza o la perdita di uno o più requisiti obbligatori, il Presidente della Commissione Tecnica Distrettuale contesta per iscritto l'infrazione al soggetto responsabile della gestione, fatta salva la facoltà del gestore stesso di presentare entro 10 giorni controdeduzioni, memorie e documenti che la Commissione Tecnica Distrettuale valuterà ove pertinenti all'oggetto del procedimento.
4. Nel caso che le controdeduzioni non siano ritenute esimenti dell'addebito, la Commissione Tecnica Distrettuale trasmette gli atti al/alla Dirigente del Settore competente dell'Unione per l'irrogazione della sanzione.
5. In ogni caso, qualora la Commissione Tecnica Distrettuale rilevi carenze tali da determinare rischi per la salute e la sicurezza dei bambini trasmette immediatamente la relativa comunicazione al/alla Dirigente del Settore competente dell'Unione per disporre la chiusura del servizio.

## **Articolo 11**

### **Sanzioni per mancanza di autorizzazione al funzionamento**

1. Chiunque eroghi un servizio educativo senza aver ottenuto l'autorizzazione al funzionamento è soggetto ad una sanzione amministrativa compresa, ai sensi di legge, tra € 2.000,00 e € 10.000,00, fatta salva la chiusura immediata del servizio qualora vi siano rischi per la salute e la sicurezza dei bambini. La sanzione viene irrogata dal/dalla Dirigente del Settore competente dell'Unione.
2. Ai gestori che eroghino servizi educativi senza aver ottenuto l'autorizzazione al funzionamento, fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, viene assegnato dal/dalla Dirigente del Settore competente dell'Unione un termine di 30 giorni entro il quale presentare la domanda di autorizzazione al funzionamento con allegata la documentazione necessaria. Decorso inutilmente detto termine lo/la stesso/a Dirigente dispone la chiusura del servizio.

## **Articolo 12**

### **Sanzioni per mancata segnalazione di inizio attività**

1. Chiunque eroghi un servizio ricreativo rivolto a bambini di età inferiore a tre anni senza aver presentato la segnalazione di inizio attività è soggetto ad una sanzione amministrativa compresa, ai sensi di legge, tra € 2.000,00 e € 10.000,00, fatta salva la chiusura immediata del servizio qualora vi siano rischi per la salute e la

sicurezza dei bambini. La sanzione viene irrogata dal/dalla Dirigente del Settore competente dell'Unione.

2. Ai gestori che erogano servizi ricreativi rivolti a bambini di età inferiore a tre anni senza aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività, fermo restando quanto previsto al comma 1, viene assegnato dal/dalla Dirigente del Settore competente dell'Unione un termine di 30 giorni entro il quale presentare la segnalazione certificata di inizio attività e la documentazione prevista. Decorso inutilmente detto termine lo/la stesso/a Dirigente dispone la chiusura del servizio ricreativo.

### **Articolo 13**

#### **Termini per introduzione o ripristino dei requisiti obbligatori**

1. Qualora vengano accertate inadempienze ovvero la mancanza o la perdita di uno o più requisiti obbligatori, ferme restando le sanzioni pecuniarie previste negli articoli successivi, viene assegnato dalla Commissione Tecnica Distrettuale un termine per la messa in pristino ovvero per il ripristino dello stesso, non superiore a:
  - a) 10 giorni per i requisiti di ordine organizzativo, ad esclusione di quelli inerenti:
    - alla igienicità degli spazi utilizzati dai bambini, che deve essere ripristinata immediatamente;
    - al titolo di studio del personale educativo dei servizi educativi per la prima infanzia, che deve essere soddisfatto nel termine di 2 mesi;
  - b) 60 giorni per i requisiti di ordine strutturale attinenti:
    - alle condizioni strutturali relative alla ricettività della struttura;
    - alle caratteristiche e all'organizzazione degli arredi e degli spazi interni/esterni;
    - ad altri aspetti che non richiedano rilevanti interventi edilizi;
  - c) 180 giorni per tutti i restanti aspetti di ordine strutturale la cui modifica richieda interventi edilizi di rilievo e non effettuabili in tempi brevi.

Dei suddetti adempimenti dovrà essere data comunicazione entro 10 giorni dalla loro attuazione.

2. Accertato il persistere della violazione oltre i suddetti termini, la Commissione Tecnica Distrettuale ne dà comunicazione al/alla Dirigente del Settore competente dell'Unione per la sospensione dell'autorizzazione al funzionamento con chiusura del servizio fino all'introduzione o al ripristino del requisito mancante, che in ogni caso deve intervenire negli ulteriori termini di 90 giorni per i requisiti di cui alle lettere a) e b) e 150 giorni per i requisiti di cui alla lettera c) pena la revoca dell'autorizzazione al funzionamento e la chiusura definitiva del servizio.

### **Articolo 14**

#### **Sanzioni per la mancanza o la perdita dei requisiti obbligatori dei servizi educativi per la prima infanzia**

1. L'accertamento della mancanza o della perdita di uno o più requisiti obbligatori dei servizi educativi comporta una sanzione amministrativa compresa, ai sensi di legge, tra € 2.000,00 e € 10.000,00 per ogni singola infrazione.
2. Sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative nei casi specifici:
  - a) da € 2.000,00 a € 6.000,00 in relazione alla gravità dell'infrazione per:
    - mancata destinazione di una quota del lavoro del personale alle attività di formazione permanente in servizio e di aggiornamento, alla programmazione delle attività educative e alla promozione della partecipazione delle famiglie;
    - insufficiente dotazione di sanitari;
    - mancato rispetto degli obblighi richiamati nell'autorizzazione al funzionamento;
    - modifiche organizzative e/o strutturali apportate senza il necessario adeguamento dell'autorizzazione al funzionamento;
    - altre difformità ai requisiti obbligatori previsti per l'autorizzazione al funzionamento;
    - mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione al funzionamento in forma accessibile ed evidente;
    - mancata adozione del registro giornaliero delle presenze dei bambini iscritti nella versione predisposta dall'Unione – Servizio Infanzia e Servizi educativi integrativi;
    - mancato aggiornamento quotidiano del registro giornaliero delle presenze dei bambini iscritti nella



- mancata conservazione presso la sede del servizio del registro giornaliero delle presenze dei bambini iscritti nella versione predisposta dall'Unione – Servizio Infanzia e Servizi educativi integrativi;
- b) da € 2.500,00 a € 8.000,00 in relazione alla gravità dell'infrazione per:
- mancata formazione al personale educatore;
  - mancato rispetto del rapporto numerico personale educativo/bambini;
  - mancato rispetto del rapporto numerico addetti servizi generali/bambini;
  - superamento del numero dei bambini accolti nella struttura rispetto agli autorizzati dal 15% in più fino ad un massimo del 35;
  - condizioni di igiene inadeguate degli spazi con particolare riferimento agli spazi utilizzati dai bambini;
  - assenza di locali o di spazi adeguati a fungere da depositi per attrezzature di pulizia, biancheria;
  - insufficiente dotazione dello spazio interno ed esterno;
  - dotazione di arredi ed attrezzature non conformi alle normative comunitarie;
- c) da € 3.000,00 a € 10.000,00 in relazione alla gravità dell'infrazione per:
- numero di pasti insufficiente rispetto al numero dei bambini;
  - inadeguatezza dei titoli di studio del personale educativo;
  - mancata copertura assicurativa del personale e degli utenti;
  - superamento del numero dei bambini accolti nella struttura di oltre il 35% rispetto a quanto autorizzato;
  - mancanza del piano di evacuazione;
  - mancanza del Piano finalizzato alla prevenzione, valutazione e gestione del rischio stress da lavoro-correlato;
  - utilizzo di arredi e attrezzature aventi caratteristiche di elevata pericolosità;
  - difformità ai regolamenti e alle normative vigenti.
  - utilizzo, anche parziale, dei locali oggetto di autorizzazione per erogare in concomitanza con il servizio autorizzato, altri servizi non previsti nell'autorizzazione stessa;
3. Oltre alla applicazione della sanzione amministrativa, è fatta salva la chiusura immediata del servizio educativo qualora vi siano rischi per la salute e la sicurezza dei bambini.

### **Articolo 15**

#### **Sanzioni per la mancanza o la perdita dei requisiti obbligatori dei servizi ricreativi**

- 1 L'accertamento della mancanza o della perdita di uno o più requisiti obbligatori dei servizi ricreativi rivolti a bambini di età inferiore a tre anni comporta una sanzione amministrativa compresa, ai sensi di legge, tra € 2.000,00 e € 10.000,00 per ogni singola infrazione.
2. Sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative nei casi specifici:
- a) da € 2.000,00 a € 6.000,00 in relazione alla gravità dell'infrazione per:
- mancata adozione del registro giornaliero delle presenze dei bambini iscritti nella versione predisposta dall'Unione – Servizio Infanzia e Servizi educativi integrativi;
  - mancato aggiornamento quotidiano del registro giornaliero delle presenze dei bambini iscritti nella versione predisposta dall'Unione – Servizio Infanzia e Servizi educativi integrativi;
  - mancata conservazione presso la sede del servizio del registro giornaliero delle presenze dei bambini iscritti nella versione predisposta dall'Unione – Servizio Infanzia e Servizi educativi integrativi;
- b) da € 2.500,00 a € 8.000,00 in relazione alla gravità dell'infrazione per:
- condizioni di igiene inadeguate degli spazi con particolare riferimento agli spazi utilizzati dai bambini;
  - insufficiente dotazione degli spazi;
  - dotazione di arredi ed attrezzature non conformi alle normative comunitarie;
  - difformità ai regolamenti e alle normative vigenti aventi caratteristiche di modesta pericolosità per i bambini;
- c) da € 3.000,00 a € 10.000,00 in relazione alla gravità dell'infrazione per:

- mancato rispetto della disposizione che prevede una frequenza massima di due giorni alla settimana per un massimo di due ore al giorno;
  - mancato rispetto del divieto di erogare il servizio mensa;
  - mancanza del piano di evacuazione;
  - utilizzo di arredi e attrezzature aventi caratteristiche di elevata pericolosità;
  - difformità ai regolamenti e alle normative vigenti aventi caratteristiche di elevata pericolosità per i bambini.
3. Oltre alla applicazione della sanzione amministrativa, è fatta salva la chiusura immediata del servizio ricreativo qualora vi siano rischi per la salute e la sicurezza dei bambini.

### **Articolo 16** **Pagamento delle sanzioni**

1. Le sanzioni relative alle violazioni del presente regolamento sono notificate al destinatario con l'indicazione dell'importo della sanzione e delle relative modalità di pagamento.
2. Le sanzioni di cui agli articoli precedenti sono pagate, ai sensi dell'art. 16 della L.n. 689 del 1981:
  - in misura ridotta, corrispondente alla somma più favorevole tra il doppio dell'importo minimo e la terza parte dell'importo massimo, a condizione che il pagamento avvenga entro 60 giorni dalla notifica della contestazione contenente la sanzione;
  - in misura intera, qualora il pagamento in misura ridotta non sia avvenuto, da corrispondere entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.
3. Il mancato pagamento della sanzione nella misura intera notificata con specifica ordinanza-ingiunzione comporta la chiusura definitiva del servizio e la revoca dell'autorizzazione al funzionamento.

## **PARTE SECONDA**

### **ACCREDITAMENTO E SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI EDUCATIVI (0-3 ANNI)**

#### **Articolo 17**

##### **Accreditamento**

*(normativa, definizione, finalità e requisiti)*

1. L'accREDITAMENTO dei servizi educativi per la prima infanzia destinati ai bambini da 0 a 3 anni (*di seguito servizi educativi*) è disciplinato dalla Legge regionale 25 novembre 2016 n.19 (*di seguito L.R. 19/2016*) e successive direttive applicative.

È stato istituito per garantire la qualità dell'offerta dei servizi educativi presenti nel territorio ed è finalizzato a promuovere la qualità diffusa e sostenibile nei servizi educativi per la prima infanzia.

L'accREDITAMENTO si basa sui requisiti previsti dalla direttiva specifica cui il presente regolamento rimanda e di seguito sinteticamente richiamati:

- Predisporre un Progetto Pedagogico del servizio redatto secondo l'indice regionale e contenente le finalità e la programmazione delle attività educative;
  - Disporre della figura del Coordinatore Pedagogico in possesso dei requisiti previsti all'art. 32 della L.R. 19/2016;
  - Effettuare una adeguata formazione del personale;
  - Adottare strumenti di autovalutazione del servizio, garantendo la partecipazione del personale al percorso territoriale di valutazione della qualità che ha carattere ricorsivo;
  - Attuare nel rapporto con gli utenti le condizioni di accesso e le misure idonee a garantire la trasparenza e la partecipazione delle famiglie.
2. L'accREDITAMENTO costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici da parte dei servizi educativi privati ed il possesso dei requisiti per l'accREDITAMENTO è condizione di funzionamento per i servizi educativi pubblici.

#### **Articolo 18**

##### **Domanda di AccREDITAMENTO**

*(modulistica e allegati)*

1. La richiesta di accREDITAMENTO deve essere presentata da parte del privato all'Unione secondo lo schema allegato alla specifica delibera regionale.
2. Alla domanda di accREDITAMENTO devono essere allegati i seguenti documenti:
  - a) la dichiarazione sostitutiva che attesti i requisiti per accREDITAMENTO;
  - b) il progetto pedagogico redatto secondo l'indice regionale;
  - c) la descrizione delle misure di accesso e partecipazione delle famiglie.

#### **Articolo 19**

##### **Concessione dell'AccREDITAMENTO**

*(organo competente)*

1. L'accREDITAMENTO dei servizi educativi è concesso dall'Unione in attuazione della L.R. 19/2016 e della specifica direttiva regionale n. 704 del 17.05.2019 e ss.mm.ii.
2. L'accREDITAMENTO viene rilasciato, previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione Tecnica Distrettuale, dal/dalla Dirigente del Settore competente dell'Unione.

#### **Articolo 20**

##### **Procedura per l'AccREDITAMENTO**

*(modalità e tempistica)*

1. Per i servizi educativi di cui alla direttiva regionale in tema di accREDITAMENTO, la domanda di accREDITAMENTO e la documentazione prevista devono essere presentate all'Unione tramite pec.

2. L'accreditamento viene rilasciato entro 60 giorni decorrenti dalla trasmissione della documentazione alla CTD.
3. L'accreditamento di ciascun servizio ha durata coincidente a quella dell'autorizzazione al funzionamento.
4. È fatta salva la facoltà del richiedente di presentare all'atto della richiesta di accreditamento, nuova domanda di autorizzazione al funzionamento di cui all'art. 3 del presente regolamento per uniformare le scadenze.

**Articolo 21**  
**Funzioni dell'Unione**  
*(compiti dell'Unione)*

1. L'Unione ricevendo la domanda di accreditamento:
  - a) verifica la completezza formale dell'istanza, dell'autodichiarazione nonché la presenza degli allegati obbligatori e richiede, se necessario, le integrazioni per poter concludere l'istruttoria amministrativa prima di trasmettere la documentazione alla CTD;
  - b) verifica la vigenza dell'autorizzazione al funzionamento;
  - c) trasmette alla CTD l'istanza e la documentazione allegata e, in caso di servizio già autorizzato, la copia dell'autorizzazione al funzionamento del servizio educativo con la relativa scadenza;
  - d) fissa il termine entro il quale la CTD dovrà fornire la risposta alla domanda di accreditamento;
  - e) acquisisce il parere obbligatorio della CTD;
  - f) emette il provvedimento di concessione dell'accreditamento ad avvenuta acquisizione del parere obbligatorio della CTD uniformandosi in tutto ad esso oppure discostandosene anche totalmente motivando la propria scelta nell'atto stesso;
  - g) invia comunicazione dell'avvenuta concessione dell'accreditamento:
    - al soggetto privato interessato;
    - alla CTD che implementa l'elenco distrettuale dei servizi accreditati;
    - al Coordinamento Pedagogico Territoriale (CPT), allegando il parere della CTD;
  - h) inserisce gli estremi dell'atto di accreditamento nell'anagrafica Regionale (SPI-ER);
  - i) esercita il potere di controllo sulla permanenza dei requisiti dell'accreditamento.

**Articolo 22**  
**Funzioni del Coordinamento Pedagogico Territoriale**  
*(compiti del CPT - Coordinamento Pedagogico Territoriale)*

1. Il Coordinamento Pedagogico Territoriale (*di seguito CPT*) di cui all'art. 33 comma 2 della L.R. 19/2016 formato dai coordinatori pedagogici dei servizi per l'infanzia pubblici e privati della Provincia ha funzioni di:
  - a) formazione, confronto, scambio, supporto all'innovazione, alla sperimentazione e alla qualificazione dei servizi;
  - b) supporto al percorso di valutazione della qualità, in particolare per il supporto al percorso territoriale di valutazione della qualità, il CPT realizza le seguenti azioni:
    - adatta alla situazione locale lo schema dello "strumento di valutazione della qualità" già elaborato a livello regionale, precisando in particolare i criteri di valutazione e i descrittori e una volta predisposto o aggiornato lo invia alle Commissioni Tecniche Distrettuali della Provincia di Ravenna;
    - supporta a livello formativo l'attività dei servizi impegnati nel percorso dell'autovalutazione nelle varie fasi;
    - monitora e raccoglie le presenze dei coordinatori pedagogici pubblici e privati agli incontri periodici del CPT e le attesta annualmente o su richiesta del gestore o del Coordinatore Pedagogico del servizio;
    - utilizza le risultanze del percorso territoriale di valutazione al fine di predisporre adeguati piani di formazione del personale e dei coordinatori pedagogici.

**Articolo 23**  
**Funzioni della Commissione Tecnica Distrettuale**  
*(compiti della CTD)*

1. La Commissione Tecnica Distrettuale (CTD) di cui all'art. 22 L.R. 19/2016 e all'art. 8 del presente regolamento, è composta nella fattispecie in forma ristretta, dal Presidente e dalla componente pedagogica. Per quest'ultima viene assicurata la partecipazione paritetica della componente privata e di quella pubblica, anche eventualmente di coordinatori pedagogici supplenti, in relazione al numero delle richieste di parere da esaminare.
2. La CTD nella fase istruttoria delle domande di accreditamento:
  - a) analizza e verifica la correttezza della domanda e della documentazione allegata;
  - b) verifica il progetto pedagogico e precisamente:
    - la completezza nella sua articolazione come da indice regionale;
    - la congruenza tra i principi ispiratori del progetto e la progettazione del contesto educativo;
  - c) richiede, in caso di non completezza della domanda l'integrazione del suo contenuto. In tal caso il termine fissato dall'Unione è sospeso per il tempo strettamente necessario al richiedente per fornire la documentazione o i chiarimenti richiesti indispensabili al rilascio dell'accREDITAMENTO.
3. La CTD al termine dell'istruttoria:
  - esprime il parere obbligatorio entro il termine fissato e lo trasmette all'Unione per il rilascio dell'accREDITAMENTO;
  - implementa l'elenco distrettuale dei servizi accREDITATI.
4. Qualora un servizio richieda sia l'autorizzazione al funzionamento che l'accREDITAMENTO la CTD, nella composizione di cui all'art. 8 del presente regolamento:
  - provvede a completare l'istruttoria ai fini del rilascio dell'autorizzazione;
  - invia il parere al/la Dirigente del Settore competente dell'Unione per consentire l'adozione dell'atto autorizzatorio e resta in attesa della comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione;
  - provvede infine ad inviare il parere sull'accREDITAMENTO, elaborato dai componenti nella composizione ristretta.

**Articolo 24**  
**Obblighi regolamentari**  
*(adempimenti per i gestori privati)*

1. I gestori dei servizi educativi privati, oltre a possedere i requisiti previsti dalla direttiva sull'accREDITAMENTO sono tenuti all'attuazione dei seguenti adempimenti:
  - a. esporre al pubblico il provvedimento dell'accREDITAMENTO in forma accessibile ed evidente;
  - b. realizzare il percorso ricorsivo dell'autovalutazione della qualità, così come previsto nelle linee guida, utilizzando lo strumento di valutazione condiviso a livello provinciale in sede di CPT;
  - c. elaborare un report di autovalutazione della qualità redatto secondo l'indice regionale, a cura del Coordinatore Pedagogico, da inviare al CPT, alla CTD e al Responsabile del Servizio competente dell'Unione per i servizi 0-3 anni;
  - d. predisporre uno specifico progetto educativo annuale del servizio con riferimento e in linea con quanto delineato nel progetto pedagogico;
  - e. predisporre nella seconda e terza fase del processo triennale di autovalutazione una relazione sintetica annuale con i seguenti contenuti:
    - una sintesi del progetto educativo annuale;
    - la formazione del personale collegata ai bisogni emergenti;
    - le azioni di miglioramento messe in campo;
    - il funzionamento del gruppo di lavoro (frequenza incontri, attività/obiettivi di coordinamento, ecc.);

- la promozione delle relazioni con le famiglie.
2. I gestori dei servizi educativi devono pertanto conservare presso la struttura copia della seguente documentazione:
    - Report di autovalutazione redatto dal Coordinatore Pedagogico (*comma 1 lettera c*);
    - Progetto educativo annuale (*comma 1 lettera d*);
    - Relazione sintetica annuale (*comma 1 lettera e*);
    - Attestati relativi alla frequenza dei corsi di formazione da parte del personale;
    - Certificati di presenza del coordinatore pedagogico al Coordinamento Pedagogico Territoriale;
    - Documenti attestanti le ore effettuate dal coordinatore pedagogico per il servizio educativo;
  3. Nel periodo di validità dell'accreditamento devono essere segnalate all'Unione tutte le variazioni intervenute rispetto alle l'attività educativa e riguardanti i requisiti essenziali dichiarati in sede di accreditamento.

## **Articolo 25**

### **Attività di vigilanza e controllo**

*(a cura della CTD)*

1. Per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sui servizi educativi accreditati l'Unione si avvale della Commissione Tecnica Distrettuale nella sua composizione ristretta.
2. La Commissione Tecnica Distrettuale, entro un anno dalla concessione dell'accreditamento, procede attraverso verifiche amministrativo/pedagogiche tese ad accertare:
  - l'avvenuta partecipazione dei coordinatori pedagogici dei servizi pubblici e privati accreditati alle attività del CPT;
  - l'avvenuta redazione dei report di autovalutazione del servizio educativo entro un anno dall'avvio del processo di autovalutazione della qualità.
3. L'attività di vigilanza e controllo relativa alla permanenza dei requisiti alla base dell'accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia, viene effettuata dalla Commissione Tecnica Distrettuale attraverso:
  - a. richieste ai gestori privati, con cadenza annuale, di attestazioni sulla permanenza dei parametri gestionali/amministrativi/pedagogici stabiliti dalla normativa regionale;
  - b. controlli periodici, anche mediante sopralluoghi, dei servizi educativi accreditati e comunque assicurando almeno una ispezione nel periodo di validità dell'accreditamento finalizzati a verificare:
    - il rispetto di quanto delineato nel progetto pedagogico e la congruenza tra i principi ispiratori del progetto e la progettazione del contesto educativo;
    - l'avvenuta partecipazione al percorso di valutazione in maniera ricorsiva;
    - la realizzazione degli impegni dichiarati e della partecipazione al percorso di qualità:
      - 1° anno autovalutazione;
      - 2° e 3° anno azioni di miglioramento.
4. Quando da sopralluoghi e verifiche emergono inadempienze ovvero la mancanza o la perdita di uno o più requisiti obbligatori per l'accreditamento, il Presidente della Commissione Tecnica Distrettuale contesta per iscritto l'infrazione al soggetto responsabile della gestione, fatta salva la facoltà del gestore stesso di presentare entro 10 giorni controdeduzioni, memorie e documenti che la Commissione Tecnica Distrettuale valuterà ove pertinenti all'oggetto del procedimento.
5. Nel caso che le controdeduzioni non siano ritenute esimenti dell'addebito, la Commissione Tecnica Distrettuale trasmette gli atti al/alla Dirigente del Settore competente dell'Unione per l'adozione dei provvedimenti di cui al successivo art. 26.

## **Articolo 26**

### **Sanzioni per mancanza o perdita dei requisiti per l'Accreditamento**

1. Ai gestori che hanno perso uno o più requisiti viene assegnato dal/dalla Dirigente del servizio comunale competente un termine massimo di 60 giorni entro il quale provvedere al ripristino di uno o più requisiti mancanti;

2. trascorso inutilmente il termine fissato, l'Unione procede alla sospensione del provvedimento di accreditamento per un periodo limitato non superiore a due mesi;
3. decorso inutilmente tale ulteriore termine di sospensione ed accertato il mancato ripristino di uno o più requisiti mancanti, il/la Dirigente dispone la revoca dell'accREDITamento;
4. la revoca dell'accREDITamento comporta la decadenza dai benefici economici relativi alla gestione eventualmente concessi, nonché la risoluzione dei contratti d'appalto o delle convenzioni/accordi stipulati, secondo le modalità in essi contenute;
5. del provvedimento di revoca viene data notizia alla Regione che provvede alla cancellazione dal relativo elenco dei servizi accREDITati;
6. nel caso di decadenza, revoca o sospensione dell'autorizzazione al funzionamento di un servizio educativo si intende decaduto, revocato o sospeso anche l'accREDITamento.

#### **Art. 27**

#### **Norme di prima attuazione e transitorie**

1. I servizi già titolari di autorizzazione al funzionamento che non intendano avvalersi della facoltà di cui all'art. 20, comma 4, del Regolamento, presentano la domanda di accREDITamento indicando il numero dell'atto di autorizzazione stessa.
2. Il termine di 60 giorni per la concessione dell'accREDITamento di cui all'art. 20 del presente regolamento in sede di prima applicazione può essere prorogato di ulteriori 60 giorni e, in caso di particolare necessità, l'Unione può disporre di una ulteriore proroga di 30 giorni.
3. Per i servizi integrativi, in attesa di una specifica direttiva, è fatta salva la possibilità di accedere ai finanziamenti pubblici previa accordo con l'Unione.

#### **Articolo 28**

#### **Abrogazione**

1. Il presente regolamento sostituisce integralmente la precedente regolamentazione in materia.

#### **Articolo 29**

#### **Rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme inerenti i nidi d'infanzia e gli altri servizi educativi e ricreativi per la prima infanzia.

-.-.-.-.-